

PESCATORE. Io debbo domandare uno schiarimento alla Commissione.

Io non so per quale ragione essa abbia negato ai comuni la facoltà d'imporre centesimi addizionali alla tassa fondiaria diretta, e prego la Camera di avvertire che la questione che facilmente si solleverà dopo la mia domanda di schiarimento è delle più gravi che si possono sollevare sulla materia, e ne sorgerà forse un emendamento, che potrà di gran lunga migliorare il sistema proposto dalla Commissione.

Io osservo innanzi tratto, che, dopo la votazione dell'articolo 14 abbiamo sulla rendita fondiaria due forme di tassa: l'una è il tributo fondiario catastale; l'altra la tassa diretta in base alle denunce ed alle successive verificazioni venne dalla Commissione riputata più equa, di più giusto riparto, altrimenti non avrebbe votato l'articolo 14, e per aumentare i proventi delle finanze avrebbe senz'altro imposto un secondo decimo.

Se dunque la tassa in base alle denunce e verificazioni è riputata più giusta in confronto del tributo catastale, perchè mai, dovendo anche i comuni e le provincie imporre la rendita fondiaria, dovranno esclusivamente attenersi ai centesimi addizionali sul tributo catastale e lasciar in disparte la tassa emergente dalle denunce e successive verificazioni?

Io non so veramente comprendere da quale ragione sia stata condotta la Commissione ad escludere dai centesimi addizionali questa nuova tassa.

Io osserverò alla Commissione che, se si ammette la facoltà d'imporre centesimi addizionali alla tassa diretta di nuova forma, allora troverà il mezzo di limitare, non dico assolutamente, ma relativamente i centesimi addizionali sul tributo catastale. Allora potrà, ad esempio, stabilire che i comuni possano bensì ricorrere ai centesimi addizionali catastali sino alla cifra di cinquanta centesimi, ma dopo debbano sperimentare i centesimi addizionali sulla tassa fondiaria nuova, e quindi mettere in opera la tassa sul valore locativo. Seguendo tali basi, i comuni provvederebbero le finanze loro a questo modo: prima di tutto imporrebbero cinquanta centesimi addizionali sul tributo catastale antico, quindi dovrebbero usare i centesimi addizionali sulla tassa nuova sino a raggiungere il principale della tassa governativa. Ciò non bastando, darebbero mano all'imposta sul valor locativo. E in ultimo provvederebbe la deputazione provinciale, consentendo altri centesimi sull'una e sull'altra forma di tassa fondiaria.

La Camera ben comprende che col sistema da me accennato si estende il beneficio di una più giusta ripartizione anche al tributo locale; che le operazioni

di accertamento acquisterebbero una maggiore importanza anche agli occhi delle popolazioni, le quali, nel sistema contrario, si danno un gran movimento per poca cosa; che, infine, interessando i comuni alle operazioni di accertamento (e s'interessano facendoli partecipare al risultato), potrebbe ottenersi da loro una cooperazione, un aiuto efficace nella verifica delle denunce. Infatti sono i comuni che possono aiutare queste operazioni, che possono dare delle indicazioni atte ad aiutare l'opera dei tassatori, dei verificatori e dei periti; e quando i comuni saranno costretti di ricorrere anch'essi alla tassa nuova pei loro bisogni, credo che al potere aggiungeranno il volere. Mi pare che queste idee non dovrebbero dispiacere alla Commissione, non essendo esse che un ulteriore sviluppo delle sue proposte. Attenderò gli schiarimenti che vorrà darmi la Commissione, riservandomi di fare una proposta formale e di sostenerla.

CORRENTI, relatore. Non darò che uno schiarimento storico, il quale si rannoda cogli schiarimenti che ho dati quest'oggi a proposito del discorso e del sistema del signor ministro.

La Commissione, come ho detto, ha sempre considerato questa nuova tassa sull'imposta fondiaria, come una tassa straordinaria: anzi la forma prima, con cui essa fu concepita è quella di una vera sovratassa. Seguendo quest'ordine d'idee la Commissione non ha creduto di assidere la sovrimposta comunale e provinciale sopra un'imposta transitoria, sopra un'altra sovrimposta, poichè in questo vi ha una specie di contraddizione.

Le cose dette dall'onorevole Pescatore hanno fatto un certo senso sull'animo mio. Ritengo che nelle sue osservazioni si contenga molto del ragionevole. Per ora non ho voluto far altro che esporre i motivi, dai quali è stata guidata la Commissione nel determinare la non imponibilità della sovratassa.

Mi riservo di dire domani qual è l'avviso definitivo della Commissione.

La tornata è chiusa alle ore 5 3/4 pomeridiane.

*Ordine del giorno per la tornata di domani
(Alle ore nove del mattino).*

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Coltivazione delle risaie;
- 3° Convenzione monetaria conchiusa colla Francia, col Belgio e colla Svizzera;
- 4° Ordinamento del credito fondiario.